

*Ai Sig.ri Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO

Oggetto: Nuove disposizioni in tema di Holding

Lo scorso 4 settembre è stato pubblicato in G.U. il DLgs. n. 141 del 13 agosto 2010, che ha modificato alcune norme del Testo unico bancario (TUB). Il citato decreto ha apportato una **riorganizzazione organica del Titolo V del TUB**, che, peraltro, aveva già subito un primo intervento di razionalizzazione lo scorso anno con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, n. 29.

Due sono gli elementi che emergono ad una prima lettura del decreto:

- il Titolo V del TUB si rivolge **esclusivamente** a quei soggetti che svolgono un'**attività finanziaria** e che **operano nei confronti del pubblico**;
- l'**attività di assunzione di partecipazioni non è più attività riservata** ai sensi di legge (art. 10 comma 4 lett. a).

Prima dell'intervento del DLgs. n. 141/2010, il sistema delle società che svolgono **attività di assunzione di partecipazioni** era articolato (con esclusione delle *merchant bank*) in **due macro-tipologie**:

- **holding di famiglia**, caratterizzate tipicamente da una gestione statica delle partecipazioni e che non svolgono altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate;
- **holding di partecipazioni** che, oltre alla gestione delle partecipazioni, svolgono un'attività volta allo sviluppo delle partecipate attraverso operazioni di razionalizzazione del comparto finanziario, di reperimento di capitali di debito con il fine di sottoscrivere capitale di rischio ed, infine, di finanziamento dei fattori produttivi delle partecipate.

La **prima categoria**, alla luce dell'art. 12 comma 3 del decreto 29/2009, **non era più tenuta all'iscrizione** all'elenco *ex* art. 113 del TUB e il Legislatore aveva previsto modalità e termini per la cancellazione delle stesse dall'elenco.

Per la **seconda categoria**, invece, **continuava a sussistere l'obbligo** di iscrizione all'elenco previsto dall'art. 113 TUB.

Con l'articolo 10, comma 7, del DLgs. n. 141/2010, il Legislatore ha abrogato l'elenco previsto dal citato art. 113 TUB e cancellato i soggetti ivi iscritti alla data di entrata in vigore, ossia a decorrere **dal prossimo 19 settembre**.

Le modifiche del TUB, oltre agli aspetti regolamentari, potrebbero comportare alcune **conseguenze** anche sul profilo del **trattamento fiscale** applicabile a tali soggetti, considerato che proprio l'elenco previsto dall'art. 113 è richiamato da alcune disposizioni fiscali. In particolare, gli aspetti da prendere in considerazione riguardano:

- l'applicazione dell'art. 96 del Testo unico relativo alla deducibilità degli interessi passivi ai fini dell'**IRES**;
- l'applicazione dell'art. 6 comma 9 del DLgs. n. 446/1997, relativo alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'**IRAP**;
- gli obblighi in tema di **anagrafe dei rapporti finanziari**.

In merito alla scelta del meccanismo per determinare la **deducibilità degli interessi passivi**, l'abrogazione dell'elenco *ex* art. 113 TUB dal Titolo V dello stesso non pare produrre particolari conseguenze: per le *holding*, la scelta fra il metodo del Rol (commi da 1 a 4 dell'art. 96) e il metodo forfetario di cui al comma *5-bis* sembra continuare a dipendere esclusivamente dalla prevalenza o meno dell'investimento in partecipazioni di natura creditizia o finanziaria rispetto a quello in partecipazioni di altro genere.

Il problema della coerenza tra il metodo di determinazione degli interessi passivi indeducibili e la natura dell'attività delle società partecipate era già emerso in seguito all'emanazione del Decreto n. 29/2009, in particolare in considerazione dei potenziali vantaggi conseguenti all'**applicazione del consolidato fiscale**.

La circ. Agenzia Entrate n. [37/E](#) del 2009 ha già chiarito l'**irrilevanza dell'iscrizione all'elenco** di cui all'articolo 113 del TUB, affermando che "i **soggetti non iscritti** nel predetto elenco applicano il **regime ordinario** a meno che non risulti che il valore contabile delle partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria e degli altri elementi patrimoniali connessi sia **superiore al 50% del totale** dell'attivo patrimoniale. In tal caso, infatti, si rende applicabile il **regime forfetario** di deducibilità degli interessi passivi disciplinato dal comma *5-bis* dell'articolo 96 del TUIR". Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sembrerebbe **a tutt'oggi valido** e, conseguentemente, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, **nulla dovrebbe cambiare**: l'elemento discriminante nella scelta tra Rol e metodo forfetario consisterebbe ancora nella **tipologia di attività svolta dalle partecipate**.

Più complessa è la tematica dell'**IRAP**. L'art. 6, comma 9, prevede la **tassazione degli interessi attivi al netto del 96% di quelli passivi** per le *holding* che detengono

partecipazioni c.d. “industriali” e che verificano i requisiti per l’iscrizione all’elenco *ex art.* 113 TUB.

Con l’abrogazione del citato elenco, uno dei requisiti richiesti dalla norma per l’applicazione del comma 9 viene meno; dunque potrebbe sembrare che per le *holding*, indipendentemente dalla tipologia di partecipazioni detenute, il valore della produzione vada sempre determinato applicando le medesime regole vigenti per le società commerciali.

Tuttavia parrebbe logico ritenere che il **regime non debba subire mutamenti**. Già nelle istruzioni per la dichiarazione relativa al 2009 viene precisato che “la mancata iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario non preclude (...) l’applicabilità dell’art. 6, comma 9, del DLgs. n. 446 se, nella sostanza, il soggetto svolge effettivamente attività finanziaria e sussistono i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale” (per inciso, il riferimento è fatto all’abrogato decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994). Pertanto, **non è da escludere** che l’Amministrazione finanziaria ritenga che l’**abrogazione dell’elenco** di cui all’articolo 113 del TUB **non sia sufficiente** a rendere inoperante l’articolo 6, comma 9 del DLgs. 446 del 1997, in presenza degli altri requisiti (come del resto è già accaduto in un caso analogo, con la ris. Agenzia Entrate n. [58/E](#) del 2010).

Quanto all’imposta sul valore aggiunto, l’abrogazione dell’elenco *ex art.* 113 TUB **non comporta alcuna modifica al regime IVA** applicabile alle *holding*, in quanto la disciplina di tale imposta non ha **nessun legame** con l’iscrizione agli elenchi previsti dal TUB. Si segnala, infine, che l’art. 10, comma 10, del DLgs. 141/2010 prevede che i soggetti che non rientrano nell’art. 106 e che esercitano in via prevalente – non nei confronti del pubblico – attività di assunzione di partecipazioni **restano assoggettati** agli obblighi comunicativi relativi all’**anagrafe tributaria**.

Milano, 11 settembre 2010

Studio Associato De Vecchi